



Ministero dell'Istruzione

*Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Direzione Generale
Ufficio VII Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone*

TRIBUNALE DI ROMA III SEZIONE LAVORO

R.G. N. 32618/2020

Giudice: Dott. AnnaMaria Lionetti

Ud.: 02/06/2021

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA A RICORSO EX ART. 414 c.p.c.

PER

M.I. - DIREZIONE REGIONALE - UFFICIO VII AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI FROSINONE in persona del Dirigente e legale rappresentante p.t., Dott.ssa Azzurra Mottolese, elettivamente domiciliato in Frosinone, Via Olimpia n. 14, giusta delega da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato allegata in atti, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria ex art 133-134-176 c.p.c. a mezzo fax: 0775292984 e pec: uspfr@postacert.istruzione.it;

- resistente -

CONTRO

Di Bona Caterina rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Graziani presso lo studio del quale elettivamente si domicilia in Alvito alla Via Santa Teresa, n. 1.

- ricorrente -



P R E M E S S A

La Sig.ra **Di Bona Caterina** conviene in giudizio l'Ufficio odierno resistente, perché *“l'Eccellentissimo Tribunale....– previa, ove occorra, la consulenza tecnica d'Ufficio sulle condizioni di salute, e sulla dedotta compromissione mentale, dell'Arch. Caterina Di Bona, alla data del 29.8.2019...:*

- a) annulli la “rinuncia – del 29.8.2019 – all'accettazione della proposta di stipula del contratto, a tempo indeterminato, per l'insegnamento della materia di Storia dell'Arte”;*
- b) reinserisca “ l'Arch. Caterina Di Bona nella graduatoria, con la posizione anteriore alla rinuncia”;*
- c) o, in subordine, la inserisca in altra graduatoria equivalente, sempre per l'insegnamento di Storia dell'Arte, e, possibilmente, con uguale posizione”;*
- d) “la rimetta nei termini, per la stipula” di contratto a tempo indeterminato per l'insegnamento di Storia dell'Arte;*
- e) “comunque, le riconosca il diritto a tale stipula”;*
- f) ordini al convenuto di procedere alla stipulazione del contratto de quo, con la ricorrente;*
- g) ammetta” il Dott. Valter Marola – con studio in L'Aquila... ad asseverare, quale teste, la veridicità del contenuto e della firma della sua certificazione medica del 29.10.2019”.*

* * * * *

FATTO

In data **27.8.2019**, la Sig.ra Di Bona, unica iscritta nella graduatoria ad esaurimento per la classe di concorso A054, “ha regolarmente accettato”, per l'a.s. 2019/2020, la proposta – prot. n. 717 del 05/08/2019 del M.I. Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio VII, Ambito Territoriale Provincia di Frosinone – di stipula del contratto a tempo indeterminato per l'insegnamento di Storia dell'Arte presso gli Istituti scolastici I.I.S. FRIS023002 Anagni, per h 12, e Liceo Scientifico-Linguistico-Scienze Umane-Classico “Pietrobono” FRPM08000L di Alatri, per h 6.

In data 29.8.2019, prot.n. 12566, la Di Bona consegna al Protocollo dell'anzidetto Ufficio VII, la rinuncia alla stipulazione del contratto a tempo indeterminato precedentemente accettato.



A circa un mese di distanza, segnatamente in data **27.9.2019**, **prot. n. n.14066** del **30 settembre 2019**, l'Avv. A. Graziani, odierno difensore della ricorrente, "*comunica - all'Amministrazione resistente che la Di Bona- "intende revocare – così come, in effetti, revoca – la dichiarazione di rinuncia a stipulare il contratto a tempo indeterminato, resa, presso il Vostro Ufficio, in data 28.8.2019..", rectius 29 agosto 2019.*

In data **7.10.2019**, prot. n. 14286, l'Ufficio, odierno resistente, in base alle leggi vigenti, nega la richiesta "*... adesione all'anzidetta revoca, il ... ripristino nella graduatoria, ad ogni effetto di legge, e la rimessione nei termini per l'accettazione dell'incarico*" **in quanto istituti e procedure non ammessi dalla legislazione scolastica vigente in materia.**

Motivi giustificativi della richiesta di revoca da parte della ricorrente, come si legge nel ricorso, la presunta "*rinuncia, del tutto immotivata ed inspiegabile, ...**affetta da incapacità assoluta di intendere e di volere**, per essere avvenuta in condizioni di salute totalmente compromesse, nonché di agitazione, apprensione e confusione mentale, tali da non consentire all'Arch. Caterina Di Bona – affetta da una forma grave di depressione maggiore – di valutare, né di comprendere, né la situazione, né la portata dell'atto*".

A motivo dell'azione giudiziaria "*l'avversa presa di posizione preconcepita ed ingiusta*".

DIRITTO

IN VIA PREGIUDIZIALE E/O PRELIMINARE - INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA E INTERGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO.

In via preliminare, è da rilevare che parte ricorrente, nell'atto introduttivo non fa alcun riferimento esplicito o implicito, agli altri docenti o aspiranti docenti che verrebbero pregiudicati dagli effetti dell'accoglimento della sua domanda.

La ricorrente astutamente omette di riconoscere la presenza di controinteressati nella provincia di Frosinone, pur pretendendo il reinserimento in G.a.E., per la classe di concorso A054, (con la posizione anteriore alla rinuncia) l'inserimento in altra graduatoria equivalente per lo stesso insegnamento, e sempre in uguale posizione, e la rimessione nei termini per la stipula di contratto a tempo indeterminato.



Controinteressati che la difesa avrebbe potuto, peraltro, agevolmente individuare essendo i loro nominativi indicati nelle varie graduatorie di interesse che le Amministrazioni scolastiche precedenti sono obbligate a pubblicare sui propri siti informatici (segnatamente nell'Albo istituzionale on line).

L'omissione va senz'altro sanata disponendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli inconsapevoli destinatari della rettifica della posizione nella graduatoria (di merito, GaE ecc.) relativa alla classe di concorso A054, o, per l'effetto, di revoca del contratto a tempo indeterminato.

L'Amministrazione resistente eccepisce l'inammissibilità del ricorso per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli anzidetti potenziali interessati.

È di tutta evidenza che l'Amministrazione resistente, nel caso di esito favorevole alla ricorrente, sarebbe costretta a procedere alla ricollocazione di quanti risultassero in qualche modo coinvolti dalla sospensione/annullamento dei provvedimenti impugnati dalla Di Bona.

Operazioni le quali, peraltro, causerebbero un pregiudizio irreparabile agli uffici in termini organizzativi con grave nocumento dell'interesse pubblico al buon andamento della Pubblica Amministrazione - garantito dall' art. 97 Cost.- e, soprattutto, dell'interesse degli studenti alla continuità didattica, da sempre, trascurato e pretermesso.

A tal proposito si riporta lo stralcio della pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, 5.6.2008 n. 14914, che stabilisce “[...] *sono contraddittori necessari i partecipanti nei cui confronti la decisione è destinata a produrre effetti diretti, in ragione della comunanza della situazione giuridica, complessa ma unitaria, e della domanda, implicita, di riformulazione della graduatoria, che esplica i suoi effetti nei confronti di tutti i partecipanti coinvolti dai necessari raffronti, atteso, tra l'altro il potere del Giudice, ex art. 63, comma 2 D. Lgs. 165/2001, di adottare tutti i provvedimenti di accertamento, costitutivi e di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati*”.

La pretesa di parte ricorrente, controvertibile nel merito, è idonea anche a pregiudicare diritti terzi. In tal caso il processo non può svolgersi senza la loro partecipazione. Principio di diritto, di portata generale, chiaramente confermato ancora dalla **Cassazione Civile, Sezione Lavoro, nella recente sentenza n. 30425/2019 del 21/11/2019: “Va considerato che il litisconsorzio e correlativamente l'ampiezza del contraddittorio si misurano nel concreto con riguardo alle**



domande proposte e agli effetti che l'eventuale accoglimento delle domande produce nella sfera di altri soggetti coinvolti, con la conseguenza che questi dovranno necessariamente partecipare al processo ogni volta che la pronuncia domandata abbia effetti sulla posizione giuridica di questi ultimi e ciò anche nell'interesse della parte attrice ad ottenere una pronuncia utiliter data, ovvero sia tale da poter essere efficacemente opposta a tutti coloro cui la vicenda giuridica è inscindibilmente comune. Su tali basilari presupposti di qualunque processo civile, questa Corte ha affermato, in materia di selezioni concorsuali, che allorquando, come nella fattispecie, l'attore chieda la riformulazione della graduatoria al fin di conseguire un determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede ecc.), il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti, pertanto, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, che va esclusa solo qualora la domanda sia limitata al risarcimento del danno o a pretese compatibili con i risultati della selezione. Cass.28766/2018,988/2017,15981/2016, 13968/2010)".

L'Ufficio resistente, rimette pertanto al Giudice adito ogni opportuna valutazione sul punto.

Nel merito, ed ancora in via preliminare si rende necessario delineare i diversi istituti giuridici da prendere in considerazione sia per inquadrare correttamente la fattispecie che per giungere ad una interpretazione corretta del caso.

La capacità di intendere e di volere

Le persone legalmente capaci, cioè i maggiorenni e i non interdetti sono normalmente in grado di provvedere a se stesse. Tuttavia può accadere che il soggetto sia affetto da incapacità naturale o di fatto, ai sensi dell'art. 428 c.c..

L'incapacità naturale può essere definita come uno stato della persona che non è in grado di intendere o di volere per una qualsiasi causa permanente o transitoria, sufficiente a tradursi in un difetto della volontà negoziale.

Nello specifico, l'incapacità di intendere indica l'incapacità del soggetto a rendersi conto del significato delle proprie azioni; l'incapacità di volere, invece, è l'incapacità di autodeterminarsi, di scegliere se compiere o meno un'azione e di stabilire le conseguenze giuridiche, morali e fattuali che ne possono derivare.



Gli atti unilaterali

Gli atti compiuti dall'incapace naturale possono essere annullati su istanza della stessa persona o dei suoi eredi o aventi causa (art. 428 cod. civ.). L'annullabilità dell'atto compiuto da un incapace naturale dipende dalla tipologia. Il Legislatore distingue tra atti unilaterali, contratti e atti personali.

Gli atti unilaterali, dei quali è causa, ovvero quelli formati con la dichiarazione di una sola volontà senza il concorso della volontà di colui cui è rivolta la dichiarazione stessa (recesso, disdetta, dimissioni del lavoratore), sono annullabili solo se si dimostra, oltre allo stato di incapacità d'intendere o volere al momento del compimento dell'atto, anche che hanno arrecato un grave pregiudizio.

In ogni caso, l'atto compiuto dall'incapace, fino a quando non viene annullato, resiste nel mondo dei rapporti giuridici, soprattutto se con tale atto sono connessi altri interessi meritevoli di tutela, riferibili ai terzi che hanno avuto rapporti con l'incapace. Tali soggetti, infatti, possono invocare il principio di buona fede e quello di conservazione degli effetti degli atti giuridici (art. 428 co. 2 cod. civ.).

La rinuncia

La rinuncia in senso stretto è il negozio consistente nella dismissione di un diritto dal patrimonio del rinunciante.

Si tratta di una causa tipica ma non riconducibile alla distinzione fra causa onerosa e causa gratuita: l'acquisto del diritto dismesso dal rinunciante a vantaggio del terzo, pur basato sulla medesima causa giuridica della rinuncia, costituisce un effetto legale e non immediato del negozio.

La rinuncia è un negozio unilaterale (il titolare del diritto lo dismette senza trasferirlo ad altri) *di norma non recettizio* (non avendo un destinatario immediato); ad efficacia immediata (salvo la presenza di condizioni) e, per questo, è normalmente irrevocabile (tranne la rinuncia all'eredità) e opera ex nunc, comportando la dismissione di un diritto già acquistato.

Le dimissioni

La rinuncia successiva all'accettazione della proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato, nel caso che occupa, è fattispecie che rimanda al più familiare istituto delle dimissioni. Il recesso del lavoratore subordinato costituisce atto unilaterale recettizio avente contenuto patrimoniale, a cui sono applicabili – ai sensi dell'art. 1324 Cod. Civ. – le norme sui contratti, salvo diverse disposizioni di legge. Ne consegue che non è necessario che risulti la malafede del datore di lavoro. Avendo come conseguenza la rinuncia al posto di lavoro, bene



protetto dagli artt. 4 e 36 Cost., il recesso è potenzialmente foriero di un pregiudizio per l'interessato e la sua famiglia.

La necessaria piena genuinità e autenticità delle dimissioni, ossia la piena capacità di autodeterminazione del soggetto e di consapevolezza in ordine all'importanza dell'atto che sta per compiere, è un principio che trova applicazione anche nel lavoro pubblico.

La revoca

È l'atto mediante il quale si pone nel nulla, privandolo di qualsiasi effetto giuridico, un negozio unilaterale o un contratto stipulato nel prevalente interesse del revocante.

Di norma essa è ammissibile per i negozi che ancora non hanno prodotto effetti; secondo parte della dottrina, potrebbe riguardare anche negozi che hanno prodotto effetti i quali vengono meno retroattivamente.

Il termine è spesso utilizzato dal legislatore quale sinonimo di recesso (artt. 1722, 1734, 1738 c.c.), ma la differenza tra le due figure è fondamentale, in quanto il recesso opera solo sugli effetti negoziali che ancora devono prodursi nei contratti di durata, mai sugli effetti già prodotti.

SU LA DEDOTTA “INCAPACITÀ ASSOLUTA DI INTENDERE E DI VOLERE” DELLA RICORRENTE

La difesa sostiene che parte ricorrente è *“affetta da incapacità assoluta di intendere e di volere”* in quanto *“in condizioni di salute totalmente compromesse”*; anzi no, semplicemente in uno stato *“di agitazione, apprensione e confusione mentale”*, anzi, perchè *“affetta da una forma grave di depressione maggiore”*.

La difesa in tal modo crede di mettersi al riparo, e tra le *ex multis* riportate o semplicemente citate (la **“totale privazione delle facoltà intellettive e volitive”**, l' *“essendo sufficiente che esse siano menomate”*, o ancora l' *“essendo sufficiente accertare che ... erano perturbate”*) elenca tutte le cause possibili della riferita incapacità assoluta della Di Bona. Con ciò commettendo un gravissimo errore.

Infatti, riassumendo la tesi difensiva, il motivo giustificativo della revoca, prima, e dell'azione di annullamento, poi, sarebbe la presunta situazione di incapacità assoluta della Di Bona riferita (esistente) al momento in cui l'atto impugnato (la rinuncia all'immissione in ruolo) è posto in essere.



Solo che detta incapacità sarebbe giustificata, a scelta, da “*condizioni di salute totalmente compromesse*” (il che rimanderebbe, ed è grave, a una causa permanente) o da “*agitazione, apprensione e confusione mentale*” (che farebbe pensare a una causa transitoria) o dal quadro clinico generale di una *forma grave di depressione maggiore* (compatibile di nuovo, ed è grave, con una causa permanente).

Insomma, è vero che l’incapacità naturale può essere definita come uno stato della persona che non è in grado di intendere o di volere per una qualsiasi causa, ma è altrettanto vero che quest’ultima deve essere o permanente (e sarebbe grave) o transitoria.

Orbene, tutto ciò premesso, in un senso o nell’altro comunque il ricorso non merita accoglimento.

L'accertamento della esistenza in capo alla Di Bona del diritto all’annullamento della rinuncia del 29.8.2019, nonché al reinserimento in G.a.E., per la classe di concorso A054 (con la posizione anteriore alla rinuncia,) o all’inserimento in altra graduatoria equivalente per lo stesso insegnamento (e sempre in uguale posizione), alla rimessione nei termini per la stipula di contratto a tempo indeterminato, andrebbe operato sulla base degli ambigui elementi probatori offerti dalla difesa della ricorrente. Le prove allegate non hanno carattere di prova scientifica indiscutibile con riguardo all’esistenza al momento della rinuncia all’immissione in ruolo di una effettiva incapacità totale e assoluta di intendere e di volere.

Viceversa potrebbero essere la prova dell’esistenza di una effettiva incapacità totale e assoluta al momento tanto della rinuncia quanto dell’accettazione o della revoca!

Lo conferma innanzitutto la cartella clinica del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Sora, n. 2019020796 del 27 agosto 2019, allegata dalla difesa della ricorrente.

All’arrivo al P.S., la Di Bona riceve un’immediata valutazione del livello di urgenza da parte degli operatori sanitari con l’attribuzione, attraverso la metodica del “Triage”, del semplice **CODICE VERDE**.

E’ incontrovertibile che la Di Bona all’ora di ingresso (14:30) in P.S. risulta in condizioni di urgenza differibile, affetta da forma morbosa di grado lieve: si direbbe, in altri termini, in situazione non critica, con assenza di rischi evolutivi, bisognosa di prestazioni assolutamente differibili.

Ulteriore conferma dell’assunto, l’inequivocabile diagnosi di “*deposto stato ansioso reattivo*” effettuata, previa consulenza specialistica psichiatrica, del medico del presidio all’atto delle



dimissioni, avvenute alle ore 17:08, nonché la prescrizione di banalissima terapia farmacologica “*al bisogno*”!

Il presunto “*stato d’ansia reattivo a periodo di stress*”, che secondo la difesa “*emerge dall’allegato, coevo verbale di pronto soccorso*” in realtà risulta indicato sotto la voce *anamnesi*. Orbene l’anamnesi è la raccolta dalla voce diretta del paziente, e/o dei suoi familiari, delle informazioni e notizie che possono aiutare a indirizzare il medico verso una corretta diagnosi di patologia, la quale nel caso specifico, si ribadisce, si risolve nell’accertamento di un ordinario e comune stato ansioso, il quale potrebbe acquistare significato pregnante tutt’al più se riferito al momento dell’accettazione della proposta (in pari data) e non alla successiva rinuncia.

Materiale probatorio, quello della difesa della ricorrente, che prescinde peraltro dalla ricostruzione ermeneutica della legislazione scolastica e dalla valutazione degli atti (la rinuncia all’immissione in ruolo e la successiva revoca) alla luce delle specifiche disposizioni in materia di accesso alla carriera di docente, segnatamente di accettazione, presa di servizio e rinuncia di immissione in ruolo da G.A.E.(*infra*).

Normativa che la difesa di controparte ignora totalmente o finge di ignorare, concentrata com’è a barcamenarsi nella dimostrazione ora di un’alterazione mentale transitoria e improvvisa (quale requisito della contemporaneità tra la causa di incapacità naturale ed il compimento dell’atto), poi di una più grave patologia psichiatrica (utile per stabilire che la malattia, manifestatasi anteriormente e successivamente, può ritenersi sussistente anche nel momento in cui è posto in essere l’atto impugnato o, perché no, anche gli atti antecedenti o successivi.

Ma procediamo con ordine nella rigorosa ricostruzione dei fatti e degli atti.

La difesa dichiara che il **27.8.2019**, la Di Bona “*ha regolarmente accettato*” la proposta di immissione in ruolo. Orbene, escludendo l’accezione di “*secondo le leggi naturali o le norme giuridiche*” con cui viene abitualmente accolto e usato l’avverbio “*regolarmente*”, la difesa parrebbe alludere alle buone condizioni di salute/psichiche della ricorrente al momento dell’accettazione. Tanto buone da indurre la ricorrente, non più tardi delle 14:00 a recarsi al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Sora in preda ad “*...agitazione mentale, ... stato confusionale...*” e quant’altro!

Il che non farebbe sembrare peregrino il supporre un annullamento totale ed assoluto delle facoltà psichiche, o un serio perturbamento psichico che abbia, rispettivamente, escluso o menomato



gravemente le capacità intellettive e volitive di parte ricorrente all'atto della sottoscrizione della proposta di contratto a tempo indeterminato.

D'altronde l'avverbio, si ribadisce, se correlato in senso stretto all'atto unilaterale di accettazione, sarebbe improprio o inutile. Che la manifestazione di volontà sia stata espressa, dal punto di vista strettamente amministrativo, secondo le regole o in modo regolare o correttamente, non v'è dubbio: trattasi di procedura, quella di immissione in ruolo, da G.A.E. o da concorso, standardizzata la quale peraltro non risulta contestata né all'epoca né tantomeno nel ricorso.

In data **29.8.2019**, **prot. n. 12566**, la Di Bona **consegna** all'Ufficio Protocollo dell'Ambito Territoriale Provinciale di Frosinone, la rinuncia alla stipulazione del contratto a tempo indeterminato precedentemente accettato pur *“consapevole che, a seguito della rinuncia, verrà depennato definitivamente dalla graduatoria per la classe di concorso A054”*. L'Amministrazione, in assoluta buona fede, non può far altro che acquisire la dichiarazione di volontà dell'aspirante docente e dar seguito agli atti consequenziali.

Ma vi è di più.

In data **02 settembre 2019**, **prot. n. 12668**, la Di Bona, ringrazia l'Ufficio *“per la disponibilità e la pazienza dimostrata”*, un'ulteriore prova della piena cognizione e coscienza dei propri propositi, delle scelte fatte e delle conseguenze di quest'ultime.

Si fa riferimento non solo al definitivo depennamento dalla G.a.E. ma anche alla decadenza definitiva dalla nomina per il mancato adempimento della presa di servizio nell'istituzione scolastica assegnata. Ebbene sì, la ricorrente rivela piena capacità di consapevole comportamento finanche il 2 settembre 2019. Data significativa per i docenti neoassunti in ruolo con decorrenza giuridica dal 1/9/2019 i quali entro questa data sono tenuti ad assumere servizio e perfezionare il rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

La Di Bona, al contrario, conferma la propria volontà di rinuncia e comunica che *“.. al momento non ho la lucidità di decidere serenamente il da farsi”*. La Di Bona non ignora “i tempi scolastici”. Tempi che non ammettono ritardi, dilazioni o rinvii ai sensi dell'art. 9 del dpr 3/1957 (richiamato a sua volta dall'art. 560 del Dlgs 297/94) che prevede *“La nomina dell'impiegato che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissogli decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio. Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina”* e dell'art. 436, comma 3 e 4, *“Il personale, che ha accettato la nomina con l'assegnazione della sede, decade da eventuali precedenti impieghi*



pubblici di ruolo e non di ruolo, con effetto dalla data stabilita per l'assunzione del servizio; decade parimenti dalla nomina il personale, che, pur avendola accettata, non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito.

E' difficile per l'Amministrazione resistente, attesa la comunicazione del 02 settembre sottoscritta dalla difesa, comprendere l'aspirazione della Di Bona alla cattedra, e all'insegnamento in generale, tanto decantata dalla difesa: *"Oggi, l'Arch. Di Bona – che, non a caso, aspirava, proprio, alla cattedra in parola – non ha dubbi"*. La Di Bona a distanza di quattro giorni dalla rinuncia infatti non ha dubbi né mostra ripensamenti, anzi, sceglie di non utilizzare l'unica opzione rimastale per scongiurare la decadenza dalla nomina: un differimento giustificato della presa di servizio, il quale avrebbe comportato, semplicemente, il rinvio della decorrenza economica dell'assunzione!

Se non che, in data **27.9.2019**, prot. n. n.14066 del **30 settembre 2019**, l'Avv. A. Graziani *"comunica...che –la Di Bona-intende revocare... la dichiarazione di rinuncia resa ...in data 28.8.2019"* in *".....condizioni di salute debilitate e di agitazione mentale, di stato confusionale e di apprensione, per <<stato d'ansia reattivo a periodo di stress>> – come emerge dall'allegato, coevo verbale di pronto soccorso del Presidio Ospedaliero di Sora, in data 27.8.2019 – e, per tale motivo, di non essere stata in grado"*- la Di Bona -*" al momento della rinuncia, di valutare, né la situazione, né la portata dell'atto che stava compiendo, né ... i propri interessi, in relazione ad esso.*

Chiede, quindi, che non si tenga alcun conto della rinuncia stessa, e, nel contempo, la Vostra adesione all'anzidetta revoca, il proprio ripristino nella graduatoria, ad ogni effetto di legge, e la rimessione nei termini per l'accettazione dell'incarico." Nessuna commento circa l'eventuale grave pregiudizio che deriverebbe all'Amministrazione scolastica se dovesse attendere circa due mesi per avere delle decisioni definitive da ogni aspirante docente!

Si osserva.

Bisogna attendere il ricorso, in data **02. 11.2020**, per avere ulteriori particolari in merito all'atto di rinuncia *"...del tutto immotivata ed inspiegabile, ... affetta da incapacità assoluta di intendere e di volere, per essere avvenuta in condizioni di salute totalmente compromesse, nonché di agitazione, apprensione e confusione mentale, tali da non consentire all'Arch. Caterina Di Bona – affetta da una forma grave di depressione maggiore – di valutare, né di comprendere, né la situazione, né la portata dell'atto che stava compiendo, né i propri interessi, economici e non, con riguardo ad*



esso.”e per appurare “nel contesto di un equilibrato confronto..... la preferibilità dell’insegnamento; specie se nella materia che più di ogni altra si confà agli studi universitari..” di parte ricorrente.

Risulta complicato per l’Amministrazione resistente individuare quale possa essere stato il “contesto” che favorisce, ad un mese circa dalla rinuncia e anche dall’avvio dell’anno scolastico, e a quindici giorni dall’inizio delle lezioni, l’“equilibrato confronto circa la preferibilità dell’insegnamento” riferito dalla difesa. Con la famiglia? O con l’avvocato?

Nessuna considerazione sul fatto che un qualsivoglia ritardo nelle operazioni di conferimento delle nomine o delle supplenze compromette la funzionalità dell’Amministrazione scolastica centrale e periferica, gravandole di ulteriori complesse incombenze, e delle scuole in particolare, mettendo a repentaglio lo svolgimento dell’anno scolastico e il regolare avvio delle attività didattiche, ovviamente a danni degli alunni!

La difesa si concentra sulla dimostrazione della presunta inconsapevolezza da parte della Di Bona della portata della rinuncia, e quindi degli interessi strettamente personali/economici compromessi, oscillando tra incapacità assoluta temporanea da malattia psichica permanente o da semplice turbamento psichico transitorio, col solo intento di offrire soluzioni alternative al Giudice adito senza minimamente ponderare le conclusioni che si potrebbero trarre dallo stato riferito o dalle patologie attribuite alla ricorrente aspirante docente.

A tal proposito non lesina informazioni sulle patologie sofferte dalla ricorrente in quanto, nella denegata ipotesi fosse ritenuto insignificante (qual è) l’episodio del 27 agosto, tende a dimostrare che la “malattia” comunque si è manifestata anteriormente e/o successivamente all’atto impugnato e, quindi può ritenersi sussistente anche nel momento in cui è posto in essere l’atto impugnato (perchè non l’accettazione o la revoca della rinuncia?).

Si apprende dalla certificazione medica del **29.10.2019** a firma del Dott. Valter Marola, psicoterapeuta specialista in psichiatria, che *“... a quell’epoca – e da oltre due anni – l’Arch. Di Bona era <<affetta da Depressione Maggiore Ricorrente e Disturbo D’Ansia Generalizzato>>.. tale patologia, <<malgrado alcuni periodi di remissione, si presenta periodicamente con una riacutizzazione della sintomatologia>>.. nel 2019, ed <<in particolare con il periodo estivo, il quadro clinico si è marcatamente appesantito con totale compromissione sul funzionamento psicosociale e lavorativo, con particolare riferimento alla sfera decisionale>>.*



Dichiarazioni quest'ultime che inducono a spostare la riflessione sui quadri clinici riferibili alle varie patologie attribuite alla ricorrente, così come riportati dalla letteratura scientifica.

Il quadro clinico della **depressione maggiore** è caratterizzato dalla profonda tristezza, dal calo della spinta vitale, dalla perdita di interesse, di motivazione e di desiderio non solo verso le normali attività, ma verso qualsiasi azione e dalla comparsa di pensieri negativi e pessimistici. Tutti segnali non momentanei ma persistenti nel tempo.

Agli anzidetti sintomi tipici, si associano altri sintomi fisici e mentali, tra i quali in particolare:

- a) Mancanza o diminuzione d'energia, facile senso di affaticamento fisico e mentale: le attività quotidiane più banali sono svolte con fatica, ci si sente scarichi e provati di fronte ai problemi quotidiani, le difficoltà appaiono insormontabili.
- b) Difficoltà di concentrazione e attenzione, difficoltà a pensare e affaticamento mentale, difficoltà a prendere decisioni, dubbio.
- c) Sfiducia, svalutazione personale.
- d) Pensieri negativi.

Il disturbo **d'ansia generalizzata** è caratterizzato da ansia e preoccupazione decisamente eccessive.

Lo stato di ansia reattivo a periodo di stress è, infine, uno stato di agitazione che può essere scatenato da una profonda delusione, o da un evento traumatico negativo e inaspettato, o da un periodo di forte stress prolungato. Se lo stato di agitazione perdura non si risolve in modo spontaneo, ma anzi può influire negativamente sulla vita quotidiana.

I disturbi della Di Bona sono di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulle sue capacità di intendere e di volere?

L'Ufficio resistente non possiede conoscenze e competenze tali da consentire un giudizio clinico sul caso di specie o per collocarlo in maniera pertinente in una discussione clinica e forense ai fini della ricostruzione della storia di vita e della biografia psichica della ricorrente.

L'Amministrazione scolastica, cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione – prescindendo dalla qualificazione giuridica del fatto (vedi *infra*) - deve agire nell'interesse della comunità scolastica, seguendo strettamente i principi di efficienza ed economicità previsti dalla Costituzione, oltre che dalle Leggi in materia.



Perchè, prima ancora di essere parte resistente, l'Ufficio è l'Amministrazione scolastica.

Come tale, *in primis*, ha il dovere di sottolineare che i “*fatti entrati*” nel giudizio ai fini della valutazione/qualificazione dell'atto, cioè l'esistenza di una malattia che abbia annullato totalmente o alterato o gravemente menomato le facoltà intellettive di controparte, delineano il *petitum* e la *causa petendi* in modo non chiaro ma ambivalente e, pertanto, implicano un'organica chiarificazione, una forte ed essenziale puntualizzazione concettuale ed operativa del ruolo e delle funzioni fondamentali della scuola e del docente.

Perché le “*condizioni*” che accompagnano la fattispecie dedotta in giudizio, determinandone la natura e conferendole un significato particolari, disorientano e rimandano ai “*compiti*” e al “*senso*” della scuola e degli insegnanti, ai genitori e agli allievi. Insomma, in uno, alla comunità scolastica.

Da tempo la scuola, non più soltanto il luogo destinato alla trasmissione di conoscenze, è deputata anche alla formazione di persone e di cittadini consapevoli ed attivi; luogo di incontro, di comunicazione e interazione incentrato sulla *persona*.

Quale dunque il ruolo del docente in questa scuola? L'insegnante è il *professionista dell'educazione e della formazione* ovvero il formatore di *competenze sociali definite e di soggetti responsabili*.

E' quanto sancito dalla Costituzione, prima, e dal D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, poi, nella Parte III, *Personale*, Titolo I, *Personale docente, educativo, direttivo e ispettivo* Capo I *Funzione docente, direttiva e ispettiva*, all' **art. 395 - Funzione docente**- il quale recita:

1. La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità.

2. I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attività didattica e della partecipazione al governo della comunità scolastica. In particolare essi:

- a) curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi;
- b) partecipano alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte;
- c) partecipano alla realizzazione delle iniziative educative della scuola, deliberate dai competenti organi;
- d) curano i rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive classi;
- e) partecipano ai lavori delle commissioni di esame e di concorso di cui siano stati nominati componenti.



L'insegnamento presuppone una figura professionale complessa, capace di serene relazioni quotidiane con i propri alunni, di continui confronti con i propri colleghi, in grado di rapportarsi anche ad attori esterni: genitori o altri professionisti.

Il docente progetta e costruisce un ambiente "educativo" di apprendimento positivo, di fiducia, di recupero della comunicazione, di sostegno agli allievi sempre più insicuri e fragili. Numerose dunque sono le sfide e le emergenze educative quotidiane cui l'insegnante è chiamato a rispondere. Di fronte a tali emergenze chi è preposto deve essere un professionista "*colto, riflessivo, ricercatore, progettista*" che deve prendersi *cura* degli allievi. In classe il docente deve assumere una funzione di guida, di forte leadership esercitando la propria autorevolezza con equilibrio e insieme con la fermezza necessaria per assicurare un lavoro comune e collaborativo.

Per costruire un tale profilo professionale sono necessarie diverse competenze: epistemologico-didattico-disciplinari, organizzative (per costruire il percorso di lavoro con i colleghi del Consiglio di classe, del Dipartimento disciplinare, del gruppo di programmazione, con i propri alunni e con l'extrascuola); ma, soprattutto, "*competenze psico-pedagogiche, che aiutano a realizzare una positiva comunicazione didattica e una proficua relazione educativa; a riconoscere i problemi tipici delle varie fasi di età, le dinamiche e i conflitti che nascono all'interno della classe, tra gli alunni o tra alunno e insegnante al fine di gestirli*". Gli alunni si sa sono le figure più deboli, quelle che maggiormente hanno bisogno di relazioni stabili e sicure.

Competenze solide e strutturate dunque, non estemporanee e neanche (soprattutto) temporanee, le quali invero risulterebbero strozzate e seriamente compromesse alla luce dei fatti e delle condizioni riferite con dovizia di particolari proprio dalla difesa della Di Bona pur di conseguire l'annullamento dell'atto di rinuncia.

Fatti e atti che invero, secondo l'Amministrazione resistente, offrono una doppia lettura. Tutte le decisioni/scelte di parte ricorrente sono ambivalenti; l'iniziale accettazione o la successiva rinuncia e infine la revoca della rinuncia, potrebbero tutte trovare giustificazione, in egual misura, nella storia di vita e nella biografia psichica della ricorrente.

Tutte, congiuntamente e disgiuntamente considerate, possono essere state realmente consapevoli e responsabili. In uno stato totalmente confusionale accetta per cambiare; con lucidità rinuncia perché conosce e riconosce i propri limiti, mostrando piena consapevolezza dei gravosi e delicati compiti, il ruolo, dell'insegnante.



I soggetti tendenzialmente ansiosi sono solitamente riluttanti a uscire dalla comfort zone, un luogo virtuale nel quale si sentono a proprio agio, al sicuro. Dove tutto è familiare, dove regnano le consuetudini e niente sorprende e spaventa; nel quale stress e ansia sono al minimo, perché si sa quello che accade. Un costrutto psicologico, emozionale, comportamentale che definisce la vita quotidiana; dove non affiora l'insicurezza, il disagio e la resistenza ai cambiamenti. Plausibile all'età della ricorrente.

Chi non può dire che la Di Bona abbia semplicemente avuto un **ripensamento** e stia giustificando tale comportamento con l'odierno ricorso giudiziario?

SU “LA PRECONCETTA E INGIUSTA” POSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE RESISTENTE

E dunque, in data **7.10.2019**, prot. n. 14286, l'Ufficio, odierno resistente, come già detto, nega legittimamente la richiesta “... *adesione all’anzidetta revoca*” secondo la difesa “*a prescindere da qualsiasi, ulteriore accertamento..*”. Un'osservazione.

A tutt'oggi non si comprende a quali accertamenti (clinici o più semplicemente amministrativi) faccia riferimento la difesa.

Una puntualizzazione.

In ogni caso, l'atto di rinuncia al contratto a tempo indeterminato ha per la legislazione scolastica specifici effetti giuridici che resistono nel mondo dei rapporti giuridici, soprattutto perché a tale atto sono connessi altri interessi meritevoli di tutela, riferibili anche a terzi. L'Ufficio resistente ha il compito di procedere alla nomina di docenti per assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico, e conseguentemente delle lezioni, nel limite del contingente annuale assegnato e utilizzando le graduatorie di merito da concorso o da G.a.E., nelle percentuali previste.

In dettaglio.

Il caso di specie, si rimarca, trova puntuale e specifica disciplina nella legislazione scolastica passata e recente.

Ogni anno il Ministro dell'Istruzione decreta la ripartizione dei posti per il nuovo anno scolastico dando il via libera alle assunzioni, cioè autorizzando la nomina in ruolo di docenti per la scuola dell'infanzia, la primaria, la secondaria di primo e secondo grado.

Il decreto è di norma accompagnato dalle istruzioni operative per le nomine e dai prospetti con la ripartizione del contingente delle assunzioni a tempo indeterminato degli anzidetti insegnanti.



Con riferimento all'anno scolastico 2019/2020, il Ministro ha provveduto a detti adempimenti attraverso il D.M. n. 688 del 31 luglio 2019, la nota prot. n. 35174 del 31 luglio 2019, le istruzioni operative alle nomine in ruolo (Allegato A), i prospetti "Disponibilità per scuola per nomine 2019/20 del 19 luglio 2019, i prospetti "Disponibilità ed esuberi provinciali per nomine 2019/20 del 19 luglio 2019, e infine, i contingenti regionali per nomine 2019/20 del 19 luglio 2019.

Il Decreto ministeriale M.I. del 31 luglio 2019 n. 688, considerata l'urgenza di disporre la ripartizione dei contingenti di assunzione a tempo indeterminato tra i diversi gradi di istruzione, in tempi congrui per l'efficacia delle assunzioni medesime a decorrere dall'inizio dell'a.s. 2019-2020, così dispone:

ART. 1 Contingente

1.1 Il contingente autorizzato per le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, da effettuarsi per l'anno scolastico 2019/20, è (al netto delle situazioni di personale docente in esubero per un totale di 764 unità) pari a n. 53.627 posti - per la scuola secondaria di secondo grado è pari a n. 20.821 unità, di cui n. 18.781 per posti comuni e n. 2.040 per posti di sostegno - che sarà distribuito dagli uffici secondo quanto riportato in premessa.

ART. 2 Personale docente

2.1 Il contingente di assunzioni di cui all'articolo 1 del presente decreto per il personale docente è definito in coerenza al reale fabbisogno di personale. Le assunzioni in ruolo sono effettuate sui posti che risultano vacanti e disponibili per l'intero anno scolastico registrati al sistema informativo al termine delle operazioni di mobilità e nel limite del contingente di assunzioni autorizzato dal MEF pari a n. 53.627 posti.

2.2 Il numero dei posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato viene assegnato al 50% alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami attualmente vigenti, e il restante 50% alle graduatorie ad esaurimento, di cui all'art. 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2.3 Le graduatorie valide per le assunzioni a tempo indeterminato sono quelle relative al concorso per titoli ed esami indetto con D.D.G. 23 febbraio 2016 n. 105, n. 106 e n. 107, quelle relative ai concorsi indetti con D.D.G. 1 febbraio 2018 n. 85 e con D.D. 7 novembre 2018 n. 1546, nonché quelle relative alle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, comma 605, letto c) della legge 27 dicembre 2006, n.296"



2.5 Nel caso in cui, a livello regionale, per singola classe di concorso e tipo posto, si riscontrino, su una o più province, posizioni di esubero, sarà cura dell'Ufficio Scolastico Regionale provvedere al riassorbimento di tali posizioni tramite compensazione di eventuali disponibilità presenti in provincia diversa per la medesima classe di concorso/tipo posto. Se al termine di tale operazione si riscontrasse la mancanza di posti vacanti e disponibili, nelle diverse province per la stessa classe di concorso/tipo posto in ragione della presenza di ulteriore esubero, l'Ufficio dovrà provvedere al riassorbimento dello stesso tramite compensazione delle disponibilità presenti in altra classe di concorso/tipo posto della regione. Nell'effettuare le suddette operazioni l'Ufficio terrà conto anche della consistenza delle diverse graduatorie utili per le immissioni in ruolo.

La nota Nota M.I. n. 35174 del 31 luglio 2019, al fine di avviare prontamente le operazioni di assunzioni di nomine in ruolo per l'anno scolastico 2019/20, trasmette in allegato le istruzioni operative alle nomine in ruolo (Allegato A), il predetto Decreto Ministeriale che autorizza l'immissione in ruolo, i prospetti contenenti il contingente suddetto ripartito a livello regionale, i prospetti elaborati a livello provinciale, classe di concorso/tipo posto riportanti disponibilità ed esuberi al termine delle operazioni di mobilità, e infine i prospetti contenenti gli elenchi delle sedi scolastiche e dei tipi posto/classe di concorso relativi alle disponibilità al termine delle operazioni di mobilità, raccomandando agli Uffici procedenti la tempestività degli adempimenti descritti per permettere un ordinato e regolare avvio dell'anno scolastico.

Nell'Allegato A) ***PERSONALE DOCENTE ISTRUZIONI OPERATIVE FINALIZZATE ALLE NOMINE IN RUOLO PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020***, ove peraltro si raccomanda nuovamente ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali *“la tempestività degli adempimenti descritti per permettere un ordinato e regolare avvio dell'anno scolastico..”*, si legge:

All'esito delle operazioni di nomina in ruolo per l'a.s. 2019/2020 si procederà alla cancellazione, ai sensi dell'art. 4, comma 1–decies della norma richiamata, dalle altre graduatorie del predetto concorso, nonché dalle graduatorie di istituto e dalle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

A.1 La consistenza complessiva delle assunzioni in ruolo realizzabili per l'anno scolastico 2019/20, è determinata dal Ministero avvalendosi dei dati del Sistema informativo e viene comunicata, a livello provinciale, agli Uffici scolastici territoriali, tramite i rispettivi Uffici Scolastici Regionali.



Il contingente di nomina in ruolo, che include anche i posti destinati alle assunzioni in ruolo nelle scuole speciali per minorati della vista e dell'udito, è stato calcolato su tutti i posti censiti dal sistema informativo risultati vacanti e disponibili al termine delle operazioni di mobilità di tutti i gradi di istruzione e ricondotto nei limiti del contingente autorizzato dal Ministero dell'Economia e Finanze come riportato nel Decreto Ministeriale relativo alle nomine in ruolo per l'a.s. 2019/20.

Si è provveduto a distribuire tale consistenza provinciale, compresi i posti di sostegno, tra i diversi ruoli, posti e classi di concorso, riportando, perché codesti Uffici scolastici procedano al relativo assorbimento, il valore dell'esubero, in ossequio a quanto previsto nel richiamato Decreto Ministeriale di autorizzazione a nominare. Il valore riportato nella colonna "contingente" costituisce il numero massimo di assunzioni in ruolo effettuabili da parte di ciascun Ufficio Scolastico. Nelle regioni per le quali il contingente di nomina è inferiore al numero delle disponibilità al netto dell'esubero,

l'USR provvederà a ripartire il contingente di nomina tenendo conto anche della consistenza delle diverse graduatorie utili per le immissioni in ruolo.

"A.2 Per le assunzioni a tempo indeterminato, le graduatorie utilizzabili sono quelle relative ai concorsi per esami e titoli indetti con nonché quelle relative alle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n.296. [..]

Qualora le assunzioni non possano essere disposte sulla totalità dei posti assegnati, in assenza o per esaurimento delle graduatorie o perché sono venuti meno in sede di adeguamento i posti previsti in organico di diritto, è consentito, fermo restando il limite del contingente assegnato, destinare tali eccedenze a favore di altre graduatorie, avendo riguardo alla tipologia del posto di cui trattasi. Tale compensazione tra le classi di concorso dovrà avvenire, in relazione alle esigenze accertate in sede locale, con particolare riguardo agli insegnamenti per i quali sia accertata la disponibilità del posto.

A.2 Per le assunzioni a tempo indeterminato, le graduatorie utilizzabili sono quelle relative ai concorsi per esami e titoli indetti con D.D.G. 23 febbraio 2016 n. 105, n. 106 e n. 107, le graduatorie relative al concorso straordinario indetto con il D.D.G. n. 85 del 1° febbraio 2018 per la scuola secondaria di primo e secondo grado, le graduatorie relative al concorso straordinario per la scuola dell'infanzia e primaria indetto con Decreto Dipartimentale n. 1546/2018, nonché quelle relative alle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n.296.

A.3 Ai sensi dell'art. 399 del Dlgs.vo 297/94 nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli



assegnati alla corrispondente graduatoria ad esaurimento. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.

Nel caso in cui nell'anno scolastico 2018/19, non si sia provveduto ad effettuare le nomine in ruolo dalle graduatorie di merito in quanto non ancora vigente la relativa graduatoria e, di conseguenza, i relativi posti siano stati conferiti ai docenti iscritti nelle Graduatorie ad esaurimento, si dovrà provvedere alla restituzione di tali posti alle nomine in ruolo per le procedure concorsuali. Ove il numero dei posti disponibili risulti dispari, l'unità eccedente viene assegnata alla graduatoria penalizzata nella precedente tornata di nomine e qualora non vi siano state penalizzazioni alle graduatorie delle procedure concorsuali.

Il novellato Dlgs.vo n. 59/2017, all'articolo 17, comma 1 ed il D.L. n. 87/2018 convertito nella legge n. 96/2018, all'articolo 4, comma 1-ter, hanno previsto che in caso di esaurimento delle graduatorie di cui all'art. 1, comma 605, lettera c) della Legge n. 296/2006 i posti rimasti vacanti si aggiungano a quelli disponibili per le procedure concorsuali.

A.4 Le assunzioni in ruolo, nel rigoroso rispetto dei contingenti assegnati, non possono essere disposte in numero superiore al totale dei posti del contingente assegnato.

A. 10 Una volta che gli Uffici scolastici regionali avranno **ripartito il contingente loro assegnato** (dopo aver effettuato il riassorbimento delle eventuali posizioni di esubero e, per le regioni interessate, alla rimodulazione del contingente) **tra nomine da disporsi attingendo alle graduatorie di merito** relative alle procedure concorsuali **e nomine dalle graduatorie di cui all'art. 1, comma 605, lettera c) della legge n. 296 del 29 dicembre 2006, gli stessi provvederanno alle convocazioni dei docenti inclusi in posizione utile. I docenti provenienti dalle procedure concorsuali avranno la priorità nella scelta della provincia e delle sedi.**

A.11. L'accettazione o la rinuncia, riferita al medesimo anno scolastico, di una proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno consentono di accettare per lo stesso anno scolastico successiva proposta per altri insegnamenti di posto comune sulla base della medesima o altra graduatoria, anche nella stessa provincia, salvo quanto previsto dal precedente punto A.9 e dal successivo A.12, 5° cpv., per i candidati vincolati alla nomina prioritaria su posto di sostegno. L'accettazione di una proposta di assunzione a tempo indeterminato in una provincia consente, nello stesso anno scolastico, di accettare un'altra proposta a tempo indeterminato per altra classe di concorso, posto o per una diversa tipologia di posto (posto comune/sostegno), anche nella stessa provincia solamente in caso di immissione in ruolo da altro tipo di graduatoria. E' consentita l'accettazione di un'eventuale altra proposta di assunzione a tempo indeterminato anche per lo stesso insegnamento o tipologia di posto (posto comune/sostegno) in una diversa provincia solamente in caso di immissione in ruolo da diversa graduatoria, Limitatamente ai docenti ancora



inseriti nella prima fascia delle G.A.E. cui era consentita l'iscrizione in due province, l'accettazione di una proposta di assunzione a tempo indeterminato in una provincia consente, nello stesso anno scolastico, di accettare un'eventuale altra proposta a tempo indeterminato nella seconda provincia.

I candidati vincolati alla nomina prioritaria su posto di sostegno, di cui al precedente punto A.9, non possono esercitare la successiva opzione dell'accettazione della nomina su posto comune, per insegnamenti collegati ad abilitazioni conseguite ex D.M. 21/05.

A.12. Si ricorda l'obbligo che, entro tre giorni dalla nomina in ruolo devono essere attivate, da parte dell'Ufficio Scolastico Territoriale competente, tutte le necessarie operazioni relative al controllo della regolarità dell'attuale punteggio di graduatoria nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 della legge n. 183/2011, in materia di autocertificazioni.

L'accettazione o la rinuncia al ruolo da GaE ha diversi effetti e conseguenze.

I docenti immessi in ruolo da graduatoria ad esaurimento decadono, dall'anno scolastico successivo, da tutte le GaE e dalle relative graduatorie d'istituto di I fascia poiché queste sono direttamente collegate alla permanenza del candidato nelle graduatorie ad esaurimento. Non comporta invece la cancellazione dalle graduatorie di merito (es: GM2016, GM2018). Ciò in base a quanto disposto dalla Nota del Direttore Generale del 11/3/2010 secondo cui:

"...il personale docente ed educativo, iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, che ha già stipulato un contratto a tempo indeterminato nella scuola statale, viene depennato dalla graduatorie ad esaurimento e dalle corrispondenti graduatorie di istituto di I fascia", potendo usufruire, a norma del C.C.N.L. del comparto scuola, dell'istituto della "mobilità professionale" per passare ad altro posto di ruolo o ad altra classe di concorso.

Il docente invece che rinuncia alla proposta di assunzione da graduatoria ad esaurimento, viene depennato esclusivamente dalla relativa graduatoria GaE e da quelle d'istituto di I fascia della classe di concorso per cui ha espresso la rinuncia poiché queste sono direttamente collegate alla permanenza del candidato nelle graduatorie ad esaurimento. Ma non viene cancellato dalle graduatorie di istituto di II fascia. Pertanto la rinuncia all'assunzione da GAE avrà effetto solo sulla relativa graduatoria mentre non si verrà cancellati per le altre classi di concorso né determinerà alcuna cancellazione dalle graduatorie di merito (GM).

Si richiama anche quanto statuito in merito dal Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con D.L.vo 297/94,
Sezione VII - Nomine in ruolo:



Art. 436 - Nomina ed assegnazione della sede

1. Per il personale docente le nomine sono conferite nei limiti di cui agli articoli 442 e 470, comma 1.

L'assegnazione della sede è disposta, secondo l'ordine di graduatoria, tenuto conto delle preferenze espresse dagli aventi diritto con riferimento sia alle cattedre e posti disponibili negli istituti e scuole sia ai posti delle dotazioni organiche aggiuntive.

2. Nel caso di mancata accettazione della nomina entro il termine stabilito, e di accettazione condizionata, l'interessato decade dalla nomina. **La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.**

3. Il personale, che ha accettato la nomina con l'assegnazione della sede, decade da eventuali precedenti impieghi pubblici di ruolo e non di ruolo, con effetto dalla data stabilita per l'assunzione del servizio. La cattedra o il posto precedentemente occupato è immediatamente disponibile a tutti gli effetti, qualora trattasi di personale contemplato dal presente testo unico.

4. **Decade parimenti dalla nomina il personale, che, pur avendola accettata, non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito.**

E dunque nella legislazione scolastica rinunciare alla proposta di nomina in ruolo ai fini della stipula del contratto a tempo indeterminato per una classe di concorso, ai sensi della normativa vigente, comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.

Di conseguenza, in data **27 novembre 2019**, con decreto n. **790**, considerato i propri precedenti decreti relativi alla classe di concorso A054 - pubblicazione delle G.a.E. valide per il triennio 2019/22 e ripartizione dei posti per le nomine in ruolo per l'a.s. 2019/20 – **prot. n.716 del 02/08/2019**- (Contingente contratti a tempo indeterminato n. 2, di cui n. 1 posto per G.M. 2016 e n.1 posto per GaE), parte resistente provvede alla integrazione della “*disponibilità per la stipula dei contratti a tempo indeterminato per l'a.s. 2019/20*” nella Provincia di Frosinone, a vantaggio della procedura concorsuale 2016, come indicato nella tabella che segue:

TAB C - SCUOL A



SECON DARIA DI II GRAD O - conting ente 2019/20								
Nuova classe di concors o (D.P.R. 19/201 6)	Contingente contratti a tempo indetermina to a.s. 2018/19	GRADUATORIA DI MERITO					GRADUATORI A PERMANENT E	
		Numero dei posti assegnati (decreto prima ripartizione) con nomina già effettuata	Numero posti recuperati per esauriment o GaE - Nomina da effettuare	Totale posti assegna ti a.s. 2019/2 0	Ripartizione posti		Numero dei posti assegna ti a.s. 2019/20	Ripar tizion e posti Merit o
					Merito	ris. 7%		
A054	2	1	1	2	1	1	0	0

Il provvedimento è consequenziale alla rinuncia all'incarico della Di Bona. Un atto dovuto e previsto specificatamente dalla Legge.

L'Amministrazione, infatti, in base alla prima ripartizione (n. 716/2019) effettua una prima nomina in ruolo per l'a.s. 2018/2019 attingendo dalla graduatoria di merito classe di concorso A054 del Concorso docenti 2016; mentre per l'a.s. 2019/2020 provvede alla seconda nomina da G.a.E., appunto quella della Di Bona. A seguito della rinuncia della ricorrente, unica iscritta nella Graduatoria ad esaurimento per la A054, procede alla nuova ripartizione del contingente dei



contratti a tempo indeterminato, provvedendo all'assegnazione della nomina in ruolo alla procedura concorsuale 2016 - decorrenza giuridica dal 01/09/2019 ed economica dal 01/09/2020.

Alla luce di quanto rappresentato, la difesa non può sostenere che “*L'avversa presa di posizione..., dev'essere annullata*” in quanto **preconcetta ed ingiusta**. Niente affatto. La decisione assunta dall'Ufficio resistente non è stata affrettata e non è priva di fondamento oggettivo, né tantomeno è frutto di avversione o ostilità verso la persona o non rispettosa dei principi di giustizia e di equità. Tutt'altro. Non poteva essere diversa.

Deve ancora una volta evidenziarsi come l'agire della Amministrazione resistente sia perfettamente conforme alla normativa scolastica e, quindi, risulti, per l'effetto, legittimo.

L'ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE

La fattispecie prevista dall'art. 428 c.c. relativa all'annullabilità degli atti compiuti dal soggetto incapace è stata più volte affrontata dalla Corte di Cassazione. Dall'esame di tali pronunce, sia recenti che meno recenti, ne esce un quadro di riferimento articolato e ricco di principi elaborati da una costante giurisprudenza.

L'evoluzione si è riscontrata, invece, nelle precisazioni delle argomentazioni poste a sostegno delle varie decisioni e nella tipologia di prove addotte per dimostrare l'incapacità.

I casi affrontati dalla maggior parte delle sentenze sostanzialmente toccano 3 branche del diritto: il diritto successorio, il diritto civile (casi di contratti stipulati in stato di incapacità naturale reale o presunta); e il diritto del lavoro. Quest'ultimo gruppo di sentenze analizza ipotesi di dimissioni di lavoratori che si qualificano come rilasciate in stato di incapacità naturale reale o presunta.

Necessario riassumere le argomentazioni logico-giuridiche generali e specifiche elaborate nel tempo le quali offrono soluzioni interpretative utilmente richiamabili come quadro di riferimento dello stato della giurisprudenza in materia.

E' stato osservato che ai fini della configurabilità dell'incapacità naturale e della conseguente invalidità del negozio ex art. 428 c.c. non si presuppone la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, in quanto è sufficiente che queste risultino diminuite in modo da impedire od ostacolare una seria valutazione dell'atto e la formazione di una volontà cosciente; che non è necessaria una malattia che annulli in modo totale ed assoluto le facoltà psichiche del soggetto, essendo sufficiente



un perturbamento psichico tale da menomare gravemente, pur senza escluderle, le capacità intellettive e volitive, anche se transitorio e non dipendente da una precisa forma patologica.

Tale accertamento deve essere compiuto dal giudice di merito con riferimento al momento della stipulazione del negozio. Quanto all'onere probatorio relativo al perturbamento psichico, si ritiene che esso gravi su chi adduce l'incapacità e la prova di questa, può essere data con ogni mezzo (Cass. civ. sez. II, 28 marzo 2002, n. 4539) o in base a indizi e presunzioni, non necessariamente tramite la consulenza tecnica (Cass. civ. sez. III, 19 aprile 1971, n.235). In riferimento al requisito della contemporaneità tra la causa di incapacità naturale ed il compimento dell'atto (contemporaneità richiesta dall'ordinamento per addivenire alla sanzione-rimedio dell'annullamento dell'atto compiuto dall'incapace) è stato ritenuto che esso non vada inteso in senso assoluto in relazione a quel preciso momento, potendo aversi invece riguardo alle condizioni in cui il soggetto si trovava prima e dopo il compimento dell'atto, al fine di accertare, nel caso in cui l'infermità sia dovuta a malattia, se questa sia suscettibile di regresso, di stabilità o di miglioramento.

La difesa di parte ricorrente, invero, inverte continuamente la propria linea difensiva. Dapprima insiste nella dimostrazione diretta di *“agitazione mentale” e “stato confusionale” della ricorrente*, momentanei e transitori, allegando una (insufficiente) certificazione del Pronto Soccorso di Sora; poi ipotizza *“condizioni di salute totalmente compromesse” e “una forma grave di depressione maggiore”*, lasciando *presumere* l'esistenza della incapacità assoluta nel periodo intermedio tra due periodi prossimi nel tempo, con la certificazione della malattia del 29 ottobre. Davvero farraginoso districarsi in tale ginepraio.

In realtà, la difesa non riuscendo a provare la presunta alterazione psichica transitoria della Di Bona, finisce con l'optare per la prova della presunzione di incapacità dovuta a *malattia* così inducendo il giudice adito alla difficile valutazione della idoneità di tale malattia, manifestatasi anteriormente e/o posteriormente, a menomare la genuinità della rinuncia. A questo punto perché non anche la genuinità dell'accettazione o della revoca della rinuncia?

Con riferimento alle scelte della ricorrente, quale atto o quale sua azione è possibile inequivocabilmente collocare in una fase di lucido intervallo tale da riconoscerle con certezza la capacità di rendersi conto della natura e dell'importanza dell'atto?

Perché la tesi e le prove addotte dalla difesa della Di Bona non conducono inequivocabilmente ad una conclusione.



Di certo le prove addotte dalla difesa non possono provare la “*dedotta grave compromissione mentale*” totale e permanente della ricorrente (guai lo fossero) o ad escludere la presenza di fasi di lucido intervallo compatibili. Se è così, in ragione delle ampie argomentazioni svolte, la riferita incapacità assoluta transitoria è compatibile indifferentemente con uno qualsiasi degli atti posti in essere dalla ricorrente: tanto la rinuncia, quanto l'accettazione o la revoca della rinuncia.

L'Amministrazione scolastica resistente teme che il dibattito rischi di essere confinato a valutazioni non sufficientemente caratterizzate dallo scontro su dati contestuali e concreti, ma solo sul piano astratto.

Di certo le certificazioni allegate da parte ricorrente non assumono carattere di prova scientifica indiscutibile con riguardo all'esistenza di una effettiva incapacità assoluta, di uno stato psichico abnorme, improvviso e transitorio al momento della rinuncia all'immissione in ruolo. Tutte le scelte operate dalla Di Bona potrebbero essere state compiute in condizioni tali da abolire o scemare notevolmente le facoltà intellettive o volitive, in modo da impedire od ostacolare una seria valutazione dell'atto compiuto o la formazione di una volontà cosciente.

E ancora.

I principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità riguardanti gli atti compiuti da persona incapace di intendere e di volere trovano applicazione, come si è già detto, anche in caso di domanda di annullamento dell'atto di dimissione del lavoratore dal rapporto di lavoro.

Se va valutata l'incapacità di intendere naturale, ossia quella contingente, perché sussistente in un momento preciso, ma non necessariamente stabile, in base alla giurisprudenza consolidata della Cassazione, la sussistenza di tale incapacità deve essere “verificata al momento del compimento dell'atto che si assume pregiudizievole”. E per la Corte è importante investigare sul quadro psichico generale, del lavoratore specialmente in presenza di una grave patologia psichiatrica. Rilevano, a tal fine, eventuali certificati medici ove, per esempio, si attesti che il soggetto si trovi in cura presso un centro di salute mentale, in quanto affetto da patologie psichiatriche che necessitano di trattamento farmacologico e psicoterapeutico per diversi mesi. In questa situazione, la dichiarazione di dimissioni non può giammai essere effettivamente frutto di una scelta consapevole, ma è piuttosto resa in un momento di alterata percezione sia della situazione di fatto che delle conseguenze dell'atto che andava a compiere.



Si sottolinea che nel caso di specie, non v'è traccia di grave patologia psichiatrica che ha richiesto cura o ricovero presso un centro di salute mentale e conseguente trattamento farmacologico e psicoterapeutico.

Ancora la Cass. 21/11/2018 n. 30126 ha dettato, in tema di dimissioni, il seguente principio di diritto: *«ai fini della sussistenza di una situazione di incapacità di intendere e di volere (quale prevista dall'art. 428 cod. civ.) costituente causa di annullamento del negozio, non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente un turbamento psichico tale da impedire la formazione di una volontà cosciente, facendo così venire meno la capacità di autodeterminazione del soggetto e la consapevolezza in ordine all'importanza dell'atto che sta per compiere. Peraltro, laddove si controverta della sussistenza di una simile situazione in riferimento alle dimissioni del lavoratore subordinato il relativo accertamento deve essere particolarmente rigoroso, in quanto le dimissioni, comportano la rinuncia del posto di lavoro – bene protetto dagli artt. 4 e 36 Cost. – sicché occorre accertare che da parte del lavoratore sia stata manifestata in modo univoco l'incondizionata e genuina volontà di porre fine al rapporto stesso».*

Sempre la Cassazione, con la sentenza del 25 giugno 2019, n. 16998, è tornata ad occuparsi del tema dell'annullabilità delle dimissioni avanzate dal lavoratore subordinato. L'opportunità si manifesta a seguito dell'impugnazione di una sentenza della Corte di Appello di Palermo, che aveva annullato le dimissioni di un lavoratore presentate in stato di incapacità di intendere e di volere, e che aveva riconosciuto allo stesso il diritto a percepire le retribuzioni maturate dalla data del recesso a quella della riammissione in servizio. Nel caso deciso dalla sentenza in commento, il lavoratore, all'atto delle dimissioni, era affetto da «pseudo demenza depressiva». Situazione, questa, che gli aveva causato una condizione di temporanea incapacità di esprimere una decisione con coscienza.

Patologie severe, inequivocabilmente condizionanti la genuinità della volontà del lavoratore.

Non è questo il caso della Di Bona che più volte ha dato dimostrazione della piena cognizione e coscienza dei propri propositi, delle proprie scelte e delle conseguenze di quest'ultime (il definitivo depennamento dalla G.a.E., la decadenza dalla nomina per mancato adempimento della presa di servizio nell'istituzione scolastica assegnata).

Vi è di più

Riguardo alla riammissione in servizio del dipendente dimissionario di pubblica amministrazione, si rammenta (ai sensi dell'art. 132, d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3, Testo unico delle disposizioni



concernenti lo statuto degli impiegati civili dello stato) che non sussiste il diritto soggettivo alla ricostituzione del rapporto di lavoro, in quanto presuppone la decisione discrezionale dell'amministrazione circa la sussistenza di un interesse pubblico a coprire il posto rimasto scoperto (Cass. 5/10/2006 n. 21408). E ancora. Nel regime del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione successivo all'entrata in vigore del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, l'atto di dimissioni è negozio unilaterale recettizio, come nel rapporto di lavoro privato disciplinato dalle norme codicistiche, idoneo a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro dal momento in cui venga a conoscenza del datore di lavoro, indipendentemente dalla volontà di quest'ultimo di accettarle. Ne consegue che la successiva revoca delle stesse è inidonea a eliminare l'effetto risolutivo che si è già prodotto; salva, in applicazione del principio di libertà negoziale, la facoltà delle parti di stabilire consensualmente di porre nel nulla le dimissioni con conseguente prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto stesso. L'onere di fornire la dimostrazione di tale contrario accordo è a carico della parte che vi ha interesse, nella specie il lavoratore (Cass. 10/2/2009 n. 3267).

IL GRAVE PREGIUDIZIO

La difesa della Di Bona sostiene che la rinuncia “.... *nuoce apprezzabilmente alla **carriera** ed alla **vita lavorativa** dell'istante, nonché al **risultato dei suoi impegnativi, lunghi e dispendiosi studi universitari**...*” sottolineando che “... *la cattedra di Storia dell'Arte è più confacente ad un **architetto**, di quanto non lo sia il lavoro dell'istante, dal 2003 modesta impiegata amministrativa*” perchè la “...Società – **che opera per i fini istituzionali della Regione** *assegna al proprio personale, secondo le esigenze, mansioni di volta in volta diverse*” tranne che “ *per quanto concerne l'Arch. Di Bona....da anni, prevalentemente amministrative.....che non richiede alcun titolo di studio universitario*”.

Riguardo all'attuale ruolo della Di Bona nella Società per azioni uni-personale (S.p.a.), l'Amministrazione contesta fermamente le affermazioni della difesa di parte ricorrente.

Si ignorano l'organigramma (il principale strumento, a livello macro, di formalizzazione della reale gerarchia organizzativa) nonché gli altri fondamentali documenti organizzativi della società (funzionigramma - che delinea gli ambiti di competenza di ciascuna funzione - le procedure di valutazione del personale e infine il mansionario).

In genere, e questa è l'unica affermazione possibile e attendibile, la misurazione e la valutazione della performance individuale sono collegate al raggiungimento di eventuali specifici obiettivi di gruppo o individuali, alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa



di appartenenza, alle competenze dimostrate e ai comportamenti professionali, collaborativi, e organizzativi nonché, da ultimo, alla capacità di iniziativa.

Torniamo alla materia del contendere.

Come si è detto, gli atti unilaterali, dei quali è causa, sono annullabili solo se si dimostra, oltre allo stato di incapacità d'intendere o volere al momento del compimento dell'atto, anche che hanno arrecato un grave pregiudizio.

A questo punto non resta che dimostrare l'insussistenza nel caso di specie del *grave pregiudizio*.

Compito reso davvero facile (nuovamente) dalla difesa di parte ricorrente, la quale, a *sostegno delle* proprie argomentazioni, *si limita a richiamare* un'unica sentenza della Cassazione, Sezione Lavoro, del **4.3.1986 n. 1375**, la quale afferma che “*il **grave pregiudizio**, di cui parla l'art. 428 cc, non ha un contenuto esclusivamente patrimoniale, ma comprende **tutti gli effetti negativi**, derivanti dall'atto compiuto, sull'intera sfera degli interessi del soggetto*”.

Ignora evidentemente parte ricorrente l'ampio orientamento espresso dalla più recente giurisprudenza e l'evoluzione riscontrata nelle argomentazioni poste a sostegno delle varie decisioni e nell'allargamento della tipologia di prove idonee a dimostrare il grave pregiudizio.

Orbene, mentre il pregiudizio viene considerato dalla dottrina maggioritaria come uno svantaggio economico, corrispondente ad una diretta perdita patrimoniale, in un procedimento d'urgenza *ex art. 700 c.p.c.*, al fine della sussistenza del c.d. *periculum in mora* si afferma che deve valutarsi non soltanto l'aspetto retributivo, in relazione alle esigenze primarie del lavoratore e della sua famiglia, ma anche l'interesse del lavoratore stesso a rendere la propria prestazione lavorativa, anche per la sua dignità.

La Di Bona non ha il primario interesse a rendere comunque una prestazione lavorativa per salvaguardare la propria dignità.

La Di Bona ha già un lavoro, peraltro presso una Società per azioni uni-personale (S.p.a.) totalmente partecipata dalla Regione Abruzzo “*che opera per i fini istituzionali della Regione*”.

Il grave pregiudizio causato all'autore dell'atto unilaterale, ancora ad avviso della Corte di Cassazione, delle dimissioni rese in stato di incapacità di intendere e di volere “*costituiscono di per sé stesse prova del grave pregiudizio derivato al lavoratore*” (Cass. 17.4.1984, n. 2499; Cass.



4.3.1986, n. 1375) se interrompono il flusso di reddito, arrecando un consistente danno patrimoniale, estinguendo l'unico rapporto di lavoro esistente.

Ma non è questo il caso. La Di Bona lavora da ben 18 anni. La decisione presa non incide in maniera così significativa sulla sfera dei suoi interessi patrimoniali, come lascia intendere la difesa.

La Cass. sez. lavoro, 17 aprile 1984, n. 2499 ha confermato la decisione dei giudici del merito che avevano ritenuto che ai fini dell'annullamento per incapacità naturale, le dimissioni (volontarie) del lavoratore non potevano considerarsi, per sè stesse, di natura gravemente pregiudizievole per quel soggetto che le aveva poste in essere, potendo l'abbandono del posto di lavoro essere giustificato da altri motivi.

E dunque anche la rinuncia di parte ricorrente non può ritenersi integrare in sè, un comportamento assolutamente irrazionale, tale da costituire prova sufficiente di uno stato di incapacità naturale, potendo essere logicamente motivata.

L'abbandono del posto di ruolo nella scuola da parte della Di Bona potrebbe essere stato determinato concretamente da altri motivi: l'ormai prossimo raggiungimento del diritto a pensione (o del trattamento minimo di pensione), il timore di abbandonare la comfort zone (supra) di un ambiente e di un lavoro già conosciuto. Quest'ultima ipotesi peraltro sarebbe perfettamente rispondente al quadro clinico delle patologie riferite dalla ricorrente (difficoltà a prendere decisioni, resistenza verso i cambiamenti, dubbio, ecc...).

In altre parole, l'atto compiuto (la rinuncia all'incarico) non è gravemente pregiudizievole, in quanto la ricorrente non viene a trovarsi senza lavoro, senza retribuzione, impossibilitata a soddisfare le proprie esigenze primarie (o della sua famiglia) e senza aver maturato il diritto ad alcun trattamento pensionistico.

Pregiudizio che potrebbe sussistere o essere aggravato ad es. dallo stato di disoccupazione di eventuali soggetti a carico o conviventi o del coniuge. Ma neanche questo sembra il caso.

Alla luce delle sentenze e delle argomentazioni riportate, è da sottolineare che, nel giudizio sull'esistenza del grave pregiudizio, le valutazioni sono univoche: l'apprezzamento va fatto in concreto in ordine alla effettiva gravità della situazione, patrimoniale e non, della Di Bona, così come l'accertamento dei reali ed effettivi motivi che l'hanno indotta inizialmente ad accettare, poi a rinunciare, quindi a revocare, e infine ad agire in giudizio.



In tale turbinio di scelte e azioni contraddittorie qual è in definitiva la decisione presa dalla ricorrente consapevolmente, in assoluta libertà, senza restrizioni o pressioni di sorta?

Atteso il delicato ruolo a cui ambisce l'odierna ricorrente, ovvero quello di docente, sarebbe l'Amministrazione scolastica ad avere dubbi sul possesso dell'effettiva idoneità alla mansione, attesa la certificazione medica prodotta da parte ricorrente nell'odierno ricorso

In ragione di tutte le motivazioni che precedono, in definitiva, la domanda di parte ricorrente va rigettata.

Pertanto, in virtù di quanto sin qui esposto, dedotto, eccepito e dimostrato, si chiede, di conseguenza, l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia pertanto l'Ill. ssimo Giudice adito, per tutto quanto sopra esposto e descritto,

- In via preliminare, disporre a carico di parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti controinteressati litisconsorti, individuati o individuabili secondo quanto rilevato nella presente memoria.

- *nel merito*, respingere la domanda siccome infondata in fatto ed in diritto, e comunque non provata.

Con vittoria di spese di cui si produce apposita notula come previsto dalla Sentenza della Corte di Cassazione n. 9635/1997 e dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 117/1999, oltre che da costante giurisprudenza in materia.

PER LA DIRIGENTE
(Dott.ssa Azzurra Mottolese)
Il Funzionario Vicario
Antonio Monteforte

Si allegano:

- Copia delega Avvocatura dello Stato;
- Notula spese Amministrazione.

